

norme esplicative della normativa costituzionale anche per non doverci trovare in futuro ad affrontare questi problemi ed a valutare in maniera difforme, attraverso interpretazioni diverse, situazioni analoghe.

È per questo che auspichiamo una normativa attuativa dell'articolo 68 e naturalmente voteremo per respingere la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere e perché la Giunta sia investita del merito della questione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, credo che l'importante dibattito al quale sta dando vita oggi la Camera dei deputati dimostri come vi sia l'esigenza che al più presto — come fin dal primo intervento diceva il presidente Mussi — si riesca a disciplinare, con adeguata legislazione ordinaria, l'interpretazione che la Camera fornisce nell'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Dico subito che, per quanto riguarda la vicenda relativa all'onorevole Parenti, la mia opinione, già espressa peraltro in Giunta, è favorevole alla decisione qui illustrata dalla relazione dell'onorevole Carmelo Carrara. Infatti, la tutela costituzionale circa il divieto di intercettare le conversazioni telefoniche dei parlamentari — siccome si discute molto dell'inciso « in qualsiasi forma » che c'è nell'articolo 68 — a mio avviso non può certo riferirsi alle utenze telefoniche abituali, ma alla « funzione » che svolge il parlamentare. Ecco perché anche nella riunione della Giunta di ieri ho espresso un voto di astensione sulla cosiddetta questione pregiudiziale, che qui è stata rappresentata a nome della maggioranza. Si può discutere quanto si vuole, ma vi sono ragioni che possono aver motivato quella espressione di voto da parte della Giunta, anche di robusta consistenza dottrina. D'altra parte, se il tutto si fonda sul fatto che non esiste una legge ordinaria di interpretazione dell'articolo 68, era fondamentale che si arrivasse a questa discussione della

Camera dei deputati, perché a mio modo di vedere vi sono ragioni elementari che giustificano la protezione costituzionale del lavoro che quotidianamente svolgono i parlamentari, in particolare, attraverso l'utilizzazione del telefono, delle utenze che abitualmente i parlamentari utilizzano, ma anche di quelle attraverso le quali vengono interpellati. Se ci deve essere questa tutela costituzionale, essa a mio parere non può che estendersi ad ogni occasione nella quale un parlamentare viene intercettato, salva l'autorizzazione concessa dalla Camera di appartenenza. Continua ad insistere sulla funzione parlamentare e non quindi per quanto riguarda qualsiasi caso di intercettazione.

Quanto alla questione relativa alla irricevibilità relativamente all'utilizzo delle intercettazioni, anche se forse quanto sto per dire non attiene alla nostra discussione, a me piacerebbe che ci fosse una richiesta di autorizzazione a pubblicarle, prima che la Camera si esprima; in questo caso, infatti, l'autorizzazione riguarderebbe solo la fase processuale, mentre per tutto il resto, le intercettazioni avrebbero già ampiamente prodotto quello che dovevano produrre.

Concludo annunciando il voto favorevole sulla proposta della Giunta relativa al caso del deputato Parenti ed accogliendo con favore la proposta avanzata dal presidente Mussi e poi ripresa da molti altri colleghi, nel senso che il pronunciamento dell'Assemblea valga come principio e poi, sulla base di tale definizione, gli atti relativi ai deputati della lega nord per l'indipendenza della Padania possano tornare nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, affinché si esprima un giudizio di merito e quindi ci si pronunci con una votazione di merito (*Applausi dei deputati del gruppo misto-socialisti italiani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Masi, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

DIEGO MASI. Presidente, mi sembra che la discussione odierna sia quasi una

sorta di riparazione nei confronti dell'errore commesso dalla Giunta; forse sarebbe stato meglio riconoscerlo. Non so se tale errore sia stato di natura tecnica o politica; in ogni caso si è trovato un *escamotage* per cercare di superarlo, questa credo sia la sostanza del dibattito. Poi, gli intervenuti — non sono un giurista e quindi posso permettermi di dirlo — si sono arrampicati sugli specchi per spiegare cose banali.

Per quanto riguarda il principio, che ritengo sia quello della violazione della rappresentanza parlamentare e della tutela dell'espressione del voto e dell'opinione, non certo perché abbiamo costituito l'UDR, ritengo tuttavia di dover citare il Presidente Cossiga, il quale oggi ha rilasciato una dichiarazione che considero alta e giusta in riferimento al caso in questione. Egli ha affermato: « Mi auguro, nell'interesse della credibilità della Costituzione e per l'indipendenza e la libertà del Parlamento, che l'Assemblea di Montecitorio sancisca, come previsto dal nostro testo costituzionale, l'inviolabilità delle comunicazioni telefoniche dei membri del Parlamento, ricordando che la stessa immunità della sede parlamentare è solo un riflesso dell'immunità dei suoi membri ». Conclude poi affermando: « Non dimentichiamolo mai: i parlamentari sono i rappresentanti della sovranità popolare, che in democrazia è l'unico fondamento di ogni potere, compreso quello della magistratura ».

Questo, per quanto riguarda il diritto; tuttavia il tema ha anche un aspetto politico. Poiché abbiamo trattato congiuntamente della vicenda Parenti e di quella Bossi, non abbiamo affrontato il risvolto politico. Credo che l'errore della Giunta in sostanza sia stato quello di esprimere due giudizi che contrastano tra loro in maniera palese: uno di legittima interpretazione costituzionale (per quanto riguarda il deputato Parenti) e l'altro — lo dico apertamente — ideologicamente giustizialista (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*). Si è trattato di un giudizio appunto ideologicamente giustizialista verso una

forza politica eletta democraticamente nel nostro paese. Lo dico oggi per la lega, ma potrei svolgere analoghe argomentazioni nei confronti di qualunque movimento eletto democraticamente. Certo, hanno pronunciato determinate parole, ma nei fatti a me è sempre sembrato un movimento democratico, almeno fino ad oggi.

Non vorrei entrare nel merito di disquisizioni sull'articolo 68 e sull'opportunità di una sua riforma; lo abbiamo appena riformato. Tuttavia voglio chiaramente dire « no » al processo politico alla lega, così come lo direi in riferimento a qualunque movimento politico democratico eletto in Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*). Questo è, colleghi, il tema politico.

È pertanto ovvio che i deputati del patto Segni-liberali voteranno a favore della proposta della Giunta per quanto riguarda il caso Parenti. È ovvio quindi che, esprimendoci in tal senso sul caso dell'onorevole Parenti, intendiamo far valere il principio in base al quale, qualora Bossi, Maroni ed altri dovessero essere intercettati, le intercettazioni che li riguardano dovranno essere eliminate. Quindi, il giudice Papalia non ne potrà fare uso per un processo politico dichiarato in piazza (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Rinuncio, Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di forza Italia voterà a favore della proposta della Giunta di negare l'autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni delle conversazioni telefoniche effettuate nei confronti dell'onorevole Parenti. Conseguentemente

esprime un dissenso rispetto alla proposta relativa alla questione Bossi, Maroni, Borghezio ed altri.

A quest'ora tutto è stato già detto in materia di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione, ma a mio avviso ogni parola che tenda a riaffermare l'esigenza della tutela delle garanzie del parlamentare non deve essere considerata superflua.

Abbiamo sostenuto che la relazione sulla proposta inerente al caso Parenti conferma la necessità di richiedere l'autorizzazione per utilizzare le intercettazioni di telefonate intervenute tra parlamentari e persone che non siano parlamentari.

Per quanto attiene al caso Bossi, si è registrata la voce contraria espressa ieri dalla maggioranza della Giunta, ma noi riteniamo che tale voce sia in assoluto contrasto con una interpretazione seria e corretta dell'articolo 68 della Costituzione. Secondo noi, la funzione del parlamentare va garantita in ogni modo, in ogni forma e dovunque, atteso che è fondamentale per il parlamentare godere della libertà di lavorare e di intrattenere tutti i rapporti che reputi necessari per lo svolgimento della sua attività politica e parlamentare.

Se si accedesse, onorevoli colleghi, all'interpretazione restrittiva che ancora oggi è stata proposta in quest'aula, si correrebbe il rischio di vanificare qualsiasi ricorso all'articolo 68 qualora i magistrati dispongano intercettazioni dei telefoni delle persone che abitualmente hanno a che fare con i parlamentari. Quindi, la garanzia e la tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione verrebbero vanificate.

Noi abbiamo dato una interpretazione estensiva, una interpretazione larga, che non è imposta solo da una corretta interpretazione della *ratio* della norma costituzionale e quindi dalla logica, ma soprattutto da tanti elementi di cui l'Assemblea è o dovrebbe essere a conoscenza.

In una lettera, il Presidente Violante ha autorevolmente dato sia al procuratore della Repubblica di Genova per il caso

Parenti sia al procuratore della Repubblica di Verona per il caso Bossi delle direttive, allorché, dopo che erano state pubblicate le intercettazioni telefoniche, ha sollecitato la richiesta di autorizzazione per utilizzare tali intercettazioni. Sia il procuratore di Genova sia quello di Verona hanno aderito a questa sollecitazione non solo con motivazioni di rispetto verso il Presidente Violante ma con argomentazioni convincenti e convincenti della necessità dell'autorizzazione, tant'è vero che il procuratore Papalia, nell'apprendere la notizia della restituzione degli atti a Verona, ha dichiarato: « Non mi aspettavo questa soluzione, che è andata al di là delle mie stesse aspettative ». Ciò significa che era convinto della necessità di quella richiesta.

Vi è un altro argomento di cui occorre tener conto. Nell'articolo 5 del decreto-legge che non è stato convertito si prevedeva che l'autorità giudiziaria, per utilizzare intercettazioni telefoniche intervenute con membri del Parlamento, dovesse chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Né ha pregio, onorevoli colleghi, l'affermazione secondo la quale vi è carenza di una legge attuativa apposita, anche a seguito della mancata conversione del decreto. È noto a tutti che le interpretazioni delle leggi si fanno anche ricorrendo all'esame dei lavori parlamentari, lavori piuttosto approfonditi in quest'aula, tant'è vero che la Camera ha approvato a larga maggioranza quel decreto, successivamente non convertito a seguito di una diversa opinione manifestata dal Senato. Vi è però un'altra situazione di cui occorre tener conto. Noi abbiamo invocato un'ondivaga situazione dottrinarie e il collega Manzione poco fa si è riferito all'auspicio del presidente Cossiga che, essendo stato Presidente della Repubblica, ha una grande autorità, anche se altrettanto e non minore autorità ha l'ex presidente della Corte costituzionale Caianiello, il quale, alla domanda se l'autorizzazione sia necessaria o meno, risponde: « Non fa alcuna differenza. La Costituzione vieta di "sottoporre", punto e basta. Se si ammettesse la possibilità di

autorizzare l'uso delle intercettazioni indirette, in pratica si aprirebbe un varco per eludere l'ultimo comma del dettato costituzionale. Ma c'è dell'altro. Forse non tutti si sono accorti che l'articolo 68 finisce per impedire del tutto le intercettazioni dei parlamentari. Perfino nel caso in cui venissero autorizzate preventivamente». La risposta del professor Caianiello è lapidaria: l'articolo 68 si applica ogni qual volta, in qualsiasi forma e in qualsiasi modo venga intercettata la conversazione di un parlamentare.

Quindi in questo caso abbiamo, oltre quello della dottrina, un altro conforto. L'onorevole Mussi non poteva non dichiararsi favorevole alla proposta relativa al caso Parenti e quindi implicitamente contrario al caso Bossi, dal momento che è firmatario, insieme ad altri capigruppo, di una proposta di legge (di cui parlava l'onorevole Comino poc'anzi) che riproduce lo stesso articolo 5 del decreto-legge non convertito.

In una situazione del genere, quindi, aggrapparsi burocraticamente non alla lettera della legge, che peraltro è chiarissima, ma a cavilli del tipo « non c'è la legge, non c'è il decreto, c'è una *vacatio legis* » per cui bisogna dare ai magistrati la possibilità di intervenire e di procedere senza richiesta, è soltanto la dimostrazione che non si è compresa l'importanza del problema della tutela del parlamentare e della libertà del cittadino.

Ho ritenuto di prendere la parola, nonostante che tutto fosse stato detto, per riaffermare ancora una volta la libertà del parlamentare di svolgere la sua azione politica senza alcun controllo o interferenza da parte del potere giudiziario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

Le ricordo, onorevole Dalla Chiesa, che ha cinque minuti di tempo.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è grande l'importanza della questione che stiamo quest'oggi discutendo e vorrei chiarire che non si tratta di arrampicarsi sugli specchi

quando si pone la differenza tra l'affermazione « non abbiamo il potere, in base ad un'esplicita normativa, di concedere questo tipo di autorizzazione » e l'affermazione « comunque i diritti e le prerogative democratiche dei parlamentari vanno difesi partendo dal dettato costituzionale ».

Quanto è accaduto ieri in Giunta, per quello che mi riguarda, deriva esattamente dalla differenza, e non incompatibilità, di queste due affermazioni, nel senso che la celerità con la quale, per ragioni nel cui merito non entro, si è andati al voto ha reso difficilmente comprensibile sul momento la natura assolutamente pregiudiziale dell'affermazione che non esiste una normativa esplicita di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione in base alla quale possiamo dichiarare l'utilizzabilità o meno.

Immediatamente dopo il voto, ho fatto presente il problema, come tutti i membri della Giunta possono testimoniare, rilevando l'opportunità che il momento del voto su questioni così delicate cada sempre quando la discussione tra i membri di una Giunta, di una Commissione e dell'aula sia matura.

Fatta questa premessa, ritengo che l'articolo 68 della Costituzione, anche in assenza di una normativa esplicita, debba fungere da punto di riferimento per tutelare le libertà costituzionalmente protette dei parlamentari, le quali possono essere vulnerate anche dalla pratica delle intercettazioni indirette, che a volte sono assolutamente casuali ma a volte possono essere preordinate ad ottenere in modo surrettizio una forma di intercettazione che la Costituzione non consente.

Credo allora che la Camera debba assumersi la responsabilità di considerare costituzionalmente corretto l'entrare nel merito dell'autorizzazione o meno. Una volta assunta questa responsabilità, starà alla Camera, se ci riuscirà, di non trasformarsi in barriera per il corso della giustizia, di non trasformarsi in luogo di ingiustizia.

La vicenda dell'onorevole Parenti richiedeva questa assunzione di responsa-

bilità e credo che fosse giusto concludere con un diniego. Anche nel caso dei deputati della lega, credo che ci si debba assumere la responsabilità di decidere sull'utilizzabilità delle intercettazioni, anche perché — forse in questo modo annuncio un orientamento — il contenuto di quelle intercettazioni sarebbe molto delicato, essendo prevalentemente di carattere politico.

Alcuni interventi, segnatamente quelli degli onorevoli Boato e Bressa, hanno posto il problema delle responsabilità istituzionali di lungo periodo di fronte alle quali ci troviamo. Vorrei allora ricordare che le prerogative dei parlamentari, che devono essere gelosamente tutelate dai parlamentari stessi, non sono prerogative che, come in una corte medievale, possano essere trasferite agli amici, alle famiglie, agli associati. Questo è fuori della logica del privilegio particolarissimo e fondato che viene riconosciuto in forma estensiva ai parlamentari. Ritengo si tratti di un punto dirimente.

Per questa ragione credo che l'orientamento che assumeremo in ordine al caso Parenti debba rappresentare in linea di principio un punto di partenza su questo versante. Il fatto che noi ci assumiamo la responsabilità di decidere se concedere o meno l'autorizzazione non costituisce evidentemente un precedente per la decisione che si prenderà una volta che questa responsabilità verrà assunta. A tale riguardo credo sia importante non generare equivoci.

Come è stato giustamente sottolineato dal relatore, onorevole Carrara, il diniego al quale l'Assemblea arriverà per l'onorevole Parenti non può prescindere, anzi si fonda sullo stesso contenuto di quelle intercettazioni, sulla quasi nessuna esigenza di utilizzare quelle stesse intercettazioni all'interno di un procedimento penale, proprio per l'ininfluenza della posizione dell'onorevole Parenti in quel procedimento. Per queste ragioni c'è il diniego; il precedente è l'assunzione di responsabilità costituzionalmente corretta nel concedere o meno l'autorizzazione.

In questo senso noi verdi aderiamo alla richiesta dell'onorevole Carrara ed anche alla richiesta dell'onorevole Mussi (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Soda, al quale ricordo che dispone di sei minuti. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, voterò a favore della relazione Carrara e della restituzione alla Giunta degli atti relativi alla questione Bossi, quindi in dissenso rispetto a parte dei colleghi del mio gruppo che si sono espressi in sede di Giunta, anche se il giudizio di condanna esclusivamente politico nei confronti della lega è fermo e univoco nei termini espressi in quest'aula dall'onorevole Bressa.

Nel territorio la lega si muove con una predicazione di odio, d'ileggi, disprezzo, razzismo, intolleranza. In quest'aula vi è una ricerca di solidarietà, vi è una qualche forma o lusinga di vittimismo, vi è la ricerca nelle altre forze politiche di momenti di convergenza ai fini di un discorso politico di doppiezza che la lega conduce. Dobbiamo contrastare e sconfiggere anche questa condotta di doppiezza, non aprendo varchi nelle istituzioni e non abbandonando nessuno dei servitori delle istituzioni.

Gli errori dei magistrati si correggono nelle aule dei tribunali, non attraverso l'odio, il d'ileggi, il disprezzo, l'intolleranza (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*) e tutto quello che la lega sul territorio va compiendo, salvo poi rivendicare qui una libertà che ad altri è difficile voglia concedere.

Esprimo quindi solidarietà anche ai colleghi della Giunta, che dall'onorevole Comino sono stati oggi contestati violentemente in termini di falsità, o persino in termini di doppiezza e di d'ileggi.

GIACOMO CHIAPPORI. Ho paura che non capisci!

ANTONIO SODA. A me sembra, Presidente, che sul terreno del merito in quest'aula siano circolate fundamentalmente tre tesi. Una tesi per la quale non è richiesta l'autorizzazione, quindi non vi è competenza della Giunta, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 68 non consentirebbe alcuna autorizzazione postuma. Una volta intercettata la conversazione che vede comunque partecipe, a prescindere dall'utenza, un membro del Parlamento, la relativa registrazione e intercettazione sono un atto inesistente, illegittimamente compiuto e come tale da distruggere. Questa è una tesi che è stata sviluppata fuori e dentro quest'aula.

Vi è poi la tesi della Giunta, per la quale la prerogativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 68 della Costituzione rifletterebbe soltanto le conversazioni che si organizzano e si sviluppano sull'utenza del parlamentare o le utenze cosiddette abituali.

Una terza tesi aveva trovato espressione nei decreti-legge ripetutamente adottati da alcuni Governi (fino alla decadenza definitiva dell'ultimo di essi) e si esprime attualmente nella proposta di legge Boato. Vorrei svolgere alcune considerazioni in favore di questa tesi.

La prima tesi, come abbiamo detto, riguarda l'inesistenza della competenza e quindi della possibilità di concedere autorizzazioni per le intercettazioni cosiddette postume. Muovendo dall'accusa dell'errore compiuto nel 1993 dal legislatore costituzionale, i sostenitori di questa tesi finiscono per negare qualsiasi valore giuridico alla norma costituzionale stessa. Mi sembra però azzardato arrivare alla conclusione che il legislatore costituente non abbia voluto dire nulla in una materia così delicata come quella delle guarentigie. Occorre allora ripercorrere il cammino inverso, per ritrovare il senso di quella norma costituzionale; nel caso in cui tale significato non fosse rinvenuto, si dovrebbe prendere atto che la norma è inutile.

La seconda tesi consiste nel ritenere che le conversazioni e le comunicazioni siano tutelate solo in quanto riguardanti

l'utenza del parlamentare o altra utenza abituale. In questo caso si finisce, a mio parere, per confondere la tutela costituzionale, la quale ha come destinatari il parlamentare (come soggetto) e la conversazione (come oggetto). Dire che la garanzia sussista soltanto nel caso di esercizio su una determinata utenza significa privilegiare l'utenza stessa rispetto al soggetto ed all'oggetto della tutela (che sono il parlamentare e la conversazione). In realtà il testo costituzionale garantisce l'espressione anche attraverso una molteplicità di strumenti, cioè attraverso tutte le possibilità offerte dalla tecnologia. Oggi, per esempio, le comunicazioni a distanza non si organizzano soltanto con il telefono, ma anche per via telematica (attraverso le reti o i collegamenti informatici). Si tratta in sostanza di garantire la libertà di comunicazione del parlamentare in qualsiasi forma essa si esprima, sempre facendo riferimento al soggetto tutelato. Indubbiamente non esiste alcun problema quando il soggetto si esprime sulla sua utenza; ma la tutela si risolve nel divieto di utilizzazione senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza anche nel caso dell'utilizzazione di un altro telefono, anche occasionalmente, o di altri mezzi di comunicazione (computer, reti telematiche o altre forme che potranno essere inventate). Si tratta in pratica di un vaglio politico costituzionale della Camera di appartenenza. La Camera è infatti chiamata a verificare se su una certa conversazione sia necessario costruire un procedimento penale o se si debba — invece — arrestare il procedimento per il prevalere della libertà di comunicazione del parlamentare e della libertà politica.

Credo che mettendo a punto questi principi e questi concetti sia veramente urgente e necessario portare alla discussione di quest'aula (e, mi auguro, anche dell'altro ramo del Parlamento) il progetto di legge Boato e gli altri connessi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà. Ricordo che ha a disposizione sette minuti.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, condivido pienamente le argomentazioni che sono state espresse dal presidente del gruppo di rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi! C'è una riunione di gruppo? Onorevole Napoli!

Prego, onorevole Pisapia.

GIULIANO PISAPIA. Dicevo, Presidente, che condivido pienamente le argomentazioni, e quindi anche le conclusioni, del capogruppo di rifondazione comunista, onorevole Diliberto.

È evidente che siamo in presenza di una inutilizzabilità assoluta, senza una eventuale previa autorizzazione della Camera, delle intercettazioni dell'onorevole Parenti. Penso altresì che si debba rivedere la valutazione che la Giunta ha fatto ieri rispetto alle intercettazioni dell'onorevole Bossi.

Le argomentazioni dei colleghi sono state ampie ed approfondite. Mi preme pertanto sottolineare solo alcuni aspetti che penso possano servire in futuro per lavorare positivamente su questo tema. Il primo è il seguente. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della lega. La scelta e la decisione di oggi, cari colleghi, non hanno nulla a che vedere con la nostra critica profonda alle minacce che vengono rivolte a singoli magistrati. Ciò, colleghi, non ha nulla a che vedere con il diritto di difesa, per il quale ci siamo sempre battuti e sempre ci batteremo, che è qualcosa di altamente nobile, che non può mai essere derisione o addirittura critica distruttiva, né tanto meno offesa.

Il secondo punto che mi preme sottolineare è che la *ratio* (ma anche il testo letterale dell'articolo 68) rende evidente che la nostra Costituzione non ha voluto tutelare la singola e specifica utenza telefonica del parlamentare, ma il diritto a non veder utilizzate le sue comunicazioni, le sue parole ed espressioni, se non previa una valutazione ed una autorizzazione della Camera di appartenenza. È un problema che riguarda tutti e la libertà di tutti. Si tratta cioè di evitare un prece-

dente che limiterebbe fortemente la libertà di espressione, di pensiero, di comunicazione di ogni parlamentare e quindi anche la libertà di fare attività politica anche attraverso l'uso del telefono.

Vengo ad un'ultima argomentazione. Oggi si è ricordato spesso, nel corso di numerosi interventi, l'assoluta necessità di una legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Non so se sia necessaria. Mi sembra però che dalla discussione di oggi sia emerso chiaramente che è opportuno regolamentare un principio che secondo me è evidente e chiaro. Voglio solo ricordare, però, che questa Camera aveva già svolto su questo tema un approfondito lavoro e che il testo licenziato dalle Commissioni I e II congiunte è stato approvato con 28 voti contrari, quindi a larghissima maggioranza. Vi è, dunque, già un testo base. Se si ritiene necessario, approfondiamolo, modifichiamolo, ma arriviamo ad una soluzione che dia certezza e soprattutto la garanzia che nessuno possa controllarci né limitarci nell'espressione delle nostre comunicazioni, dei nostri pensieri e delle nostre opinioni e quindi delle nostre convinzioni e delle attività politica e parlamentare.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione congiunta.

**(Dichiarazioni di voto - Doc. IV
nn. 7-A e 14-A)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

Onorevole Carrara, lei ha tre minuti di tempo.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, la decisione della Giunta, che è nel senso dell'improcedibilità, costituisce sicuramente un *vulnus* alla prerogativa del parlamentare, dal momento che tale pre-

rogativa, così come stabilisce l'articolo 68 della Costituzione, copre tutte le intercettazioni telefoniche assunte in qualsiasi forma. Non mi pare dunque che si possa fare un distinguo tra domanda di utilizzabilità e domanda di autorizzazione all'ascolto delle conversazioni telefoniche.

I colleghi, peraltro, hanno operato questo distinguo, ma facendo una scelta illogica a livello di norma procedimentale ed ignorando qualsiasi valutazione sull'autorizzazione a procedere, che è l'unica cosa su cui la Camera è chiamata a decidere, dimenticando che le intercettazioni sono effettuate nei confronti dei terzi, ma investono direttamente i parlamentari della lega che nel procedimento sono anche indagati.

Questa decisione della Giunta urta, con una interpretazione restrittiva, contro il disposto anche dell'articolo 3 della Costituzione, introducendo un indubbio trattamento di sfavore nei confronti dei parlamentari che vengono intercettati su utenze appartenenti ad altri coindagati o addirittura a terzi. In questo caso, signor Presidente, non sono in gioco soltanto le situazioni soggettive del parlamentare — nel caso di specie parlamentare indagato —, ma anche le relazioni fra i poteri dello Stato e la salvaguardia dell'indipendenza di ciascuno degli attori costituzionali in campo, in particolare del giudice, il quale in questo caso dovrebbe essere la sentinella di legalità a tutela di tutte le posizioni soggettive.

Credo che restituendo gli atti all'autorità giudiziaria si darebbe una giusta interpretazione ad una norma che esige la preventiva autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, proprio perché tende a tutelare la funzione politica e tale valutazione, naturalmente, non può che essere riservata al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

Onorevole Sgarbi, ricordo anche a lei che dispone di tre minuti.

VITTORIO SGARBI. In tre minuti non c'è molto da dire altro che richiamare gli

onorevoli colleghi e lei stesso, Presidente, al testo con cui la procura della Repubblica di Verona domanda una postuma autorizzazione ad utilizzare intercettazioni già fatte, non solo nei confronti di alcuni parlamentari nostri colleghi, ma con riferimento prevalentemente ad un nostro ex collega parlamentare e politico di prima fila della lega che si chiama Enzo Flego.

La malafede del signor Papalia risiede nell'aver fatto passare per intercettazioni a puri e semplici cittadini intercettazioni politiche a membri di un partito che hanno qualifica politica e che è ovvio che parlino con Bossi. Si tratta dunque di un modo subdolo per intercettare Bossi quello di intercettare Flego! Questo nessuno l'ha detto, ma è il dato di fondo di un'indagine condotta per non chiedere l'autorizzazione alle intercettazioni dei parlamentari ed avere le stesse testimonianze dei parlamentari attraverso loro antichi collaboratori di partito ed attuali militanti come Flego.

In questo caso la malafede è talmente evidente che si tratta di una violenza al Parlamento in via indiretta e non si capisce perché noi abbiamo dato prova di una così modesta resistenza con il voto di ieri in Giunta.

Però, pur nei tre minuti che vanno ad esaurirsi, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il primo imputato in questo procedimento è proprio lei, onorevole Presidente Violante, perché qui si dice che l'intendimento dei nostri amici leghisti è quello di commettere il reato di cui agli articoli 110, 241 ed altri del codice penale, concernenti « fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statale, denominata "padania" ». Cosa ha fatto lei, signor Presidente, se non autorizzarli a questo, consentendo loro di chiamare lega nord per l'indipendenza della Padania il loro gruppo? Lei ha dato alla Padania una entità statale, che è quella che essi perseguono, grazie alla denominazione del loro gruppo in Parlamento.

Chiedo quindi che l'attività di questo magistrato non precluda la responsabilità del Presidente della Camera e di quello del Senato, che hanno consentito alla lega nord di chiamarsi come si chiama. Ecco perché c'è qualcosa che non funziona in questa richiesta, non perché come obiettano Caianiello e Conso essa è avanzata dopo che le intercettazioni sono state effettuate, ma perché qui si vuole mirare non a colpire reati, ma a sciogliere un partito democraticamente rappresentato e a mettere nel ghetto i cittadini del nord che votano la lega, il che è un atto a regime comunista di cui è responsabile chi vuole perseguire la lega in quel modo (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Noi condividiamo appieno le argomentazioni del relatore Carrara in relazione alla vicenda Parenti, perché non ci spieghiamo, se non parzialmente e sotto il profilo formale, le argomentazioni addotte dal collega Bonito in relazione alla vicenda Bossi.

In proposito potrò solamente ricordare che l'articolo 3 è un'ipocrita formulazione, dal momento che il necessario contraddittorio nel processo autorizzativo comporta la *discovery*, per cui chiedere l'autorizzazione è assolutamente inutile.

Né tampoco posso condividere l'impostazione dell'onorevole Bonito nel momento in cui, con riferimento alla mancata conversione in legge dei decreti-legge in materia, sostiene che sotto il profilo formale nulla impedisca la decisione della Giunta stessa in proposito, dal momento che questa Camera ha approvato la modifica dell'articolo 68 — e all'unanimità —, introducendo il principio della necessaria richiesta di autorizzazione nel momento in cui un parlamentare fosse intercettato, ancorché in modo indiretto.

Arrivando quindi alle conclusioni, noi riteniamo che in questa sede si deve giudicare Bossi non come segretario della

lega (in relazione a tale funzione avanziamo le più ampie riserve), ma con riferimento alle sue funzioni di deputato. Il processo in relazione al quale sta indagando Papalia riguarda tutti gli esponenti della lega, compreso Bossi. Mi chiedo: nel momento in cui si intercetta, attraverso un pedissequo decreto, l'utenza telefonica di Flego, che è il segretario regionale del Veneto, non si prevede in via anticipata che possa essere intercettata anche una conversazione telefonica con Bossi, che è il segretario nazionale della lega? Siamo allora di fronte ad un modo di introdurre surrettiziamente un principio di utilizzazione che è assolutamente vietato dalla Costituzione. A questo riguardo concordo con quanto ha affermato il collega Carrara in relazione all'articolo 3 della stessa Costituzione.

Queste motivazioni mi inducono a dichiarare, a nome del gruppo di alleanza nazionale, la nostra assoluta contrarietà alla proposta avanzata dal relatore Bonito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Presidente, credo che nessuna dilatazione interpretativa del terzo comma dell'articolo 68 possa far dire a questa norma quello che non dice. Essa certamente non dice che è necessaria un'autorizzazione postuma alla utilizzazione di intercettazioni telefoniche riguardanti parlamentari, ma dice una cosa assolutamente diversa, esige cioè un'autorizzazione preventiva all'effettuazione delle intercettazioni. Questo lo afferma non solo la lettera della legge ma, come spiegherò tra un momento, anche la *ratio*.

A mio avviso, è molto pericolosa la tesi secondo la quale il Parlamento può avere, allo stato del diritto positivo ma anche in una prospettiva di riforma, il potere di utilizzare postumamente le intercettazioni. Delle due l'una, a proposito delle intercettazioni indirette. Sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto in quest'aula, cioè sul fatto che

occorre tutelare anche la cosiddetta intercettazione indiretta, per evitare che diventi uno strumento per aggirare la norma costituzionale, posto che non se ne può disconoscere il valore. Ma il problema delle intercettazioni indirette va risolto alla stregua, ancora una volta, dell'autorizzazione preventiva, perché altrimenti si arriverebbe ad un paradosso. L'intercettazione indiretta, quella fatta con aggiramento (quindi, come tale, illegittima alla stregua del diritto costituzionale vigente; sono d'accordo con questa interpretazione), sarebbe esposta all'autorizzazione del Parlamento, che potrebbe anche autorizzare l'utilizzazione di una intercettazione illegittima.

Credo che chi è favorevole all'autorizzazione postuma confonda, in modo più o meno consapevole, i due profili della competenza del Parlamento e del merito, cioè dia per scontato che l'autorizzazione non verrà data. Questo è ciò che accadrà quasi sempre, credo, in questo Parlamento, ma non possiamo dissimulare il rischio che un domani il Parlamento autorizzi invece l'utilizzazione anche dell'intercettazione illegittima, per quanto indiretta.

Il problema, a mio avviso, deve essere risolto a monte, nel senso che occorre fare chiarezza sull'articolo 68, anche perché (richiamo quanto ha detto il presidente Mussi) è veramente una norma ipocrita. L'autorizzazione preventiva all'intercettazione è un modo per nascondere l'impossibilità di usare questo strumento investigativo per i parlamentari. Il Parlamento, per ragioni di trasparenza e di chiarezza, deve sentire la responsabilità di assumere una norma che stabilisca che le intercettazioni sono vietate *tout court* rispetto ai parlamentari, facendo riferimento esplicitamente a quelle dirette ed indirette.

Certo, resterà il problema di definire l'intercettazione indiretta, ma in questo caso potrà soccorrere la legislazione ordinaria, mentre il principio deve essere contenuto nella Costituzione.

Credo che la relazione Bonito sia oggi perfettamente aderente al diritto positivo e che non meriti quindi certe censure. Un

problema però esiste ed una prospettiva di riforma è necessaria. Vorrei anzi proporre, Presidente, un'altra prospettiva di riforma. Sono d'accordo con quanto è stato detto sul piano politico della lega, ma questo problema non si risolve con il processo penale e lo sappiamo. Se mi consentite vorrei leggere alcune righe dal *Manuale del diritto penale* di Antolisei del 1960. A proposito di alcune di queste norme oggi contestate alla lega l'autore dice al lettore, allo studente che non le tratterà neppure perché esse sono state inserite nel codice per colpire gli avversari politici del regime fascista (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania e del deputato Biondi*). Poiché alcune di tali norme, evidentemente in contrasto con i principi della nuova Costituzione — continua Antolisei — debbono ritenersi abrogate e tutte hanno cessato di essere applicate — ahimè, il povero Antolisei nel 1960 non prevedeva il futuro — per la caduta del regime anzidetto, è perfettamente inutile spendere parole per illustrarne il significato e la portata.

PRESIDENTE. Credo che le ultime edizioni siano state integrate!

LUIGI SARACENI. Credo che il *proprium* del Parlamento non sia sconfinare invadendo competenze altrui, ma di tenere conto del potere di fare le leggi e di abrogarle. Sarebbe buona cosa se questo Parlamento abrogasse proprio quelle, assieme ad altre norme contestate oggi ai deputati della lega e ad altri cittadini che non dobbiamo dimenticare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccchera, il quale ha a disposizione quattro minuti di tempo. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Utilizzerò meno del tempo a mia disposizione a vantaggio di qualche altro collega del gruppo. Esprimo un voto contrario all'autorizzazione a poter utilizzare le intercettazioni di cui stiamo parlando sulla base di una

semplice considerazione che si aggiunge a quelle che ho già ascoltato. Se passasse questo concetto potrebbe diventare molto facile stabilire quali siano le persone che hanno rapporti abituali con un parlamentare, chiedere l'intercettazione delle loro linee telefoniche ed ascoltare tutto quello che dice il parlamentare su qualsivoglia argomento. In definitiva è abbastanza facile immaginare che il responsabile provinciale di un partito politico, per esempio, ha un rapporto consuetudinario con il parlamentare della sua zona o con il segretario nazionale del proprio partito. Il magistrato, nel caso dell'onorevole Bossi e degli altri, autorizzando l'intercettazione del responsabile provinciale di Venezia, era certo che questa persona non poteva che parlare reiteratamente con parlamentari. Mi sembra evidente che si sia arrivati a questo con un determinato fine. È questo il fatto che ritengo debba essere normato ed impedito.

Oltretutto la lettura dei testi appare limitata perché tutte le parole dette al telefono vanno anche interpretate sulla base del senso con cui vengono dette. A parte il fatto che, sotto il profilo lessicale, qualche volta c'è da chiedersi dove sia il cervello delle persone che parlano (le frasi intercettate sono infatti talvolta talmente folli da apparire impensabili), secondo me non è neppure giusto estrapolare alcune frasi e poi dichiarare che il tono della telefonata configurava quei reati enormi di cui in premessa.

Concludo con una notazione politica. Ritengo che concedere le autorizzazioni sia sbagliato; si rischierebbe infatti di provocare un risultato contrario a quello voluto dal procuratore, a favore delle persone intercettate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà ed ha tre minuti di tempo a disposizione.

ELIO VELTRI. Signor Presidente e colleghi, non credo affatto che l'onorevole Bonito e gli altri colleghi che hanno avanzato la proposta sul caso dell'onore-

vole Bossi siano in Giunta per caso o quasi di passaggio. Stando così le cose, però, e disponendo di soli tre minuti di tempo, porrò solo tre domande all'Assemblea. La prima è questa: l'articolo 68 della Costituzione tace sulle intercettazioni indirette. Il legislatore del 1993 però non può non essersi posto il problema.

Se ha escluso le intercettazioni indirette dall'autorizzazione preventiva, probabilmente è perché riteneva che dovessero essere escluse, altrimenti non riesco a spiegarmene la ragione.

Vengo alla seconda questione. Il collega Mussi ci ha invitato a considerare il voto sul caso Parenti come un voto di principio, ma io faccio presente che un voto di principio costituisce un precedente pesante, un macigno che può condizionare la legge di attuazione che dovremo approvare comunque, come è stato detto da tutti. Allora, possiamo considerarlo un voto di principio? Penso francamente di no.

Terza domanda all'Assemblea: se in una intercettazione indiretta l'intercettato, che non è parlamentare, parla ad un parlamentare di un reato grave che riguarda la sicurezza dei beni e delle persone, nel quale il parlamentare è complice, cosa può e deve fare il magistrato? Credo che dovremo dare una risposta, perché il caso potrebbe essere drammatico.

Infine — e concludo — quelli che la legge pone sono problemi politici e come tali vanno affrontati e risolti. A suo tempo ero favorevole ad una qualche forma di referendum sulla secessione: ma se vengono commessi reati, devono essere perseguiti o no? O la rilevanza politica della battaglia della lega cancella anche i reati? È una domanda legittima, perché se i magistrati vengono lasciati soli i rischi sono molto gravi. La lega faccia la sua battaglia politica, ma io credo che il Parlamento, di fronte all'assedio dei magistrati e al loro processo in piazza, non possa comportarsi come Ponzio Pilato, né possa tacere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ber-

selli. Le ricordo, onorevole Berselli, che ha a disposizione quattro minuti. Ha facoltà di intervenire.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, obiettivamente, a questo punto ci sia poco da aggiungere.

La lettura dell'articolo 68 della nostra Costituzione è abbastanza agevole: dico «abbastanza» perché, in occasione dei lavori che portarono alla modifica di questa norma costituzionale, indubbiamente ci furono dei distinguo e quindi mi rendo anche conto dei motivi che hanno portato la maggioranza della Giunta ad esprimersi in quel modo.

È evidente che ci troviamo di fronte ad un vuoto di carattere normativo. I vari decreti che si sono succeduti nel tempo per dare attuazione a questa norma costituzionale sono stati reiterati, ma nessuno di essi è stato convertito. Quindi, indubbiamente è rimasto un vuoto normativo, che si è prestato e si presta a diverse e contrastanti interpretazioni. Credo che i colleghi della Giunta, che in maggioranza si sono espressi nel modo che sappiamo, avessero qualche ragione, dal loro punto di vista. È indubbio. Non erano infatti animati da uno spirito persecutorio nei confronti dei colleghi per i quali era stata richiesta l'autorizzazione successiva all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, erano portati a dare un'interpretazione in funzione della loro convinzione. Credo che, se vogliamo trarre un insegnamento da questa discussione, esso stia nella necessità — evidenziata dal collega Mussi — che i gruppi parlamentari si attivino immediatamente per portare a termine in tempi brevi l'iter di quella norma di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione che adesso è addirittura indispensabile, signor Presidente. Se, infatti, ci troviamo a discutere su due diversi e contrastanti atteggiamenti, assunti dalla Giunta nei confronti dell'onorevole Parenti prima e nei confronti di colleghi della lega poi, è perché all'interno della Giunta, in tempi diversi, si sono espressi orientamenti contrastanti in funzione, ap-

punto, di interpretazioni che sono state date di una norma inesistente. Questa è la verità.

Quindi, i colleghi della Giunta che si sono espressi nel senso di non consentire una pronuncia della Giunta su una richiesta autorizzativa, ritenendo che la magistratura potesse procedere, credo che lo abbiano fatto — ne sono convinto — perché il Parlamento purtroppo non ha adempiuto a quell'impegno cui avrebbe dovuto assolvere.

Onorevole Presidente, mi auguro che i gruppi parlamentari in tempi brevissimi arrivino all'approvazione di quella norma, se fosse stata approvata la quale oggi non ci saremmo trovati certamente in queste circostanze. Per quanto mi riguarda, voterò a favore delle conclusioni che ha assunto la Giunta per l'onorevole Parenti, richiamandomi a quello che già dissi in Giunta prima e dopo e convinto come sono che a questo punto questo vuoto normativo debba essere celermente colmato (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malavenda. Ne ha facoltà.

MARA MALAVENDA. Solo poche parole per una breve dichiarazione, perché non ho assolutamente intenzione di entrare nel merito dei contenuti delle intercettazioni, perché ritengo che questo sarebbe un utilizzo di armi improprie per una chiara strumentalizzazione politica. Le telefonate intercorrono tra due interlocutori e, se uno di essi è parlamentare, questo è chiaramente atto illegale, anche se indiretto.

Oggi più che mai si tratta di affermare certi principi, perché oggi è in atto l'eversione bicamerale contro la Costituzione. Il collegamento tra questi fatti e la gestione di un esecutivo appaltato al grande capitale, che sta restringendo in Italia gli spazi di democrazia politica e sindacale e che, all'insegna del voto parlamentare di scambio e dell'« inciucio », ha promosso la non autorizzazione a procedere nei confronti

di Previti, ci preoccupa estremamente. E per questo ovviamente non posso condividere le decisioni della Giunta. Che si voti quindi e che si abbia il coraggio di metterle in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, signori colleghi, innanzitutto ringrazio il collega Berselli per l'onestà intellettuale che lo ha portato ad esprimere parole di riconoscimento ai colleghi della Giunta che hanno votato in un certo senso.

Confesso che sono di dura cervice e mi ostino a tormentarmi su ogni singolo caso, per decidere secondo coscienza e senza mai la certezza della verità, perché tutti noi al più possiamo tendere a ritenere per vera la scelta che facciamo di volta in volta su plurime soluzioni. Quindi, in intendimento di assoluta onestà intellettuale, respingo fermamente ogni accusa di finalità persecutoria nei confronti di chicchessia. È difficile fare il proprio dovere in onestà di intenti, quando ogni eventuale errore, se errore vi è, viene impugnato come prova di presunte strumentalizzazioni.

I precedenti legislativi non conclusi sono *tamquam non esset* e provano solo che l'articolo 68 non è in sé di lapalissiana applicazione. Sulle cosiddette intercettazioni indirette, di cui si discute, la norma costituzionale non consente interpretazioni estensive, in ragione della rigidità della stessa Costituzione e perché è norma eccezionale rispetto al regime ordinario.

Ai due casi dell'onorevole Parenti e degli onorevoli Bossi ed altri la Giunta ha dato risposte diverse perché — prego di prestare un momento di attenzione — nel secondo caso si è posto un quesito non affiorato nel primo e cioè quello della irricevibilità, quesito indubbiamente tecnico e perciò dimentico in qualche misura del dato politico che la decisione comportava. L'unificazione dei due casi è data, appunto, dal vuoto legislativo e ben venga quindi la soluzione legislativa ed il

contrasto che è nato nelle decisioni della Giunta.

Infatti, alla luce del principio che l'Assemblea vorrà affermare, la Giunta potrà essere chiamata a decidere in modo omogeneo; e sarà giustamente un principio giuridico-politico, poiché appunto si tratta di interpretare la norma costituzionale, il che compete solo all'Assemblea.

Affermo nel modo più assoluto che certe interpretazioni sono offensive dell'onestà intellettuale di tutti i membri della Giunta; onestà che ho sempre potuto riscontrare, al di là delle divisioni politiche (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash, al quale ricordo che ha otto minuti di tempo. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Presidente, a me sembra che ci sia stata una certa ipocrisia almeno in alcune parti della discussione che si è svolta oggi. Infatti, non siamo chiamati a discutere in astratto su un articolo della Costituzione e sulla sua interpretazione. Stiamo discutendo in concreto su due casi che sono profondamente diversi l'uno dall'altro: l'intercettazione, avvenuta casualmente, dell'onorevole Parenti, che non era indagata; l'intercettazione dell'onorevole Bossi, avvenuta nell'ambito di un'indagine nella quale l'onorevole Bossi è indagato. Da un certo punto di vista, è ancora più grave la questione posta dalla richiesta di autorizzazione proveniente dai magistrati di Verona. È gravissimo, inoltre, il fatto che le intercettazioni siano state già utilizzate. Infatti, sulla stampa sono comparse indiscrezioni circa le conversazioni private dell'onorevole Parenti, in omaggio al costume diffuso della violazione del segreto istruttorio e della connivenza tra *pool* di magistrati e *pool* giornalistici. Allo stesso modo abbiamo letto la registrazione integrale di conversazioni non private, per quanto attiene alla natura delle comunicazioni dell'onorevole Bossi, che riguardavano fatti politici. Tali intercettazioni di fatto sono state già utilizzate non solo in

termini giornalistici ma anche per la richiesta di rinvio a giudizio, che ha riguardato vari esponenti della lega, fra i quali alcuni parlamentari. Dunque, di tali intercettazioni si è già fatto uso nell'ambito di un'indagine — sulla quale altri si sono già pronunciati — riguardo a reati che appartengono ai codici fascisti e che sono stati fatti propri irresponsabilmente dall'Italia postfascista, forse nella presunzione che mai essi sarebbero stati presi in considerazione dalla magistratura, mentre oggi pongono al Parlamento ed al paese la questione secondo la quale un partito rappresentato in Parlamento potrebbe essere dichiarato fuori legge da un tribunale, con le conseguenze, che è facile immaginare, di disordine istituzionale e sociale.

L'articolo 68 della Costituzione parla chiaro, c'è poco da girarci intorno, cari colleghi! Ciò è quanto ha affermato anche l'onorevole Saraceni, il quale poi ha fatto un triplo salto mortale per giustificare anche la relazione del collega Bonito. L'onorevole Saraceni ci ha fornito una lettura dell'articolo della Costituzione, che è inequivoco: il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione afferma che è vietato intercettare, in qualsiasi forma, il parlamentare. È vietato intercettarlo se parla al telefono ed è vietato intercettarlo con le intercettazioni ambientali. Molti di noi sono pazzi, io per primo, e parliamo spesso da soli; comunque l'intercettazione ambientale riguarda sempre una conversazione che si ha con altri; la conversazione telefonica la si ha sempre con altri; la corrispondenza la si intrattiene sempre con altri. C'è forse bisogno di specificare nella Costituzione se l'intercettazione sia diretta o indiretta (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania*)? L'intercettazione non è diretta o indiretta; ci sono le intercettazioni punto e basta. L'articolo 68 afferma che le intercettazioni sono vietate e sono illegittime per i parlamentari. Poi vi sono norme del codice che prevedono che le intercettazioni possono essere autorizzate per quanto riguarda i cittadini e

dovrebbero servire alle indagini e non essere prove. Vi è invece un costume giudiziario diverso.

Per i parlamentari l'intercettazione deve essere autorizzata dalla Camera, a tutela non della insindacabilità delle opinioni né della riservatezza delle stesse, bensì a tutela della libertà politica, perché non c'è libertà politica se non siamo liberi di parlare (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania*) in conversazioni che non possano essere in alcun modo intercettate e pubblicate sui giornali, non dico utilizzate dai tribunali. Ma se vediamo pubblicate le nostre conversazioni politiche sui giornali, la libertà politica è finita! L'attentato alla Costituzione l'ha fatto il dottor Papalia (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, della lega nord per l'indipendenza della Padania e del deputato Sgarbi*) quando ha chiesto di legittimare in modo postumo un atto illegittimo contro la libertà di espressione politica, che è la libertà democratica fondamentale!

Non è possibile che ci venga posta la questione della legittimazione postuma della sanatoria di un atto illegittimo. La Costituzione non ha bisogno di essere interpretata. Sappiamo come vanno le cose: si applicano le leggi per i nemici e si interpretano per gli amici, quando sono leggi punitive, e viceversa quando sono leggi favorevoli. Ma la Costituzione prevede che l'« autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza ». Non c'è possibilità di interpretazione diversa.

Cari colleghi, ci troviamo di fronte ad atti di violenza politica nei riguardi del Parlamento. A simili atti di violenza politica un Parlamento decente, che difende la libertà del Parlamento e quindi anche di persone di cui non si condividono le opinioni, deve rispondere dimostrando di avere coscienza di libertà politica e democratica.

La Costituzione non consente interpretazioni diverse e noi dobbiamo fare in modo che l'articolo 68 non venga stiracchiato, utilizzato e violato nel modo più palese. Non dobbiamo consentire che si chieda a coloro che hanno subito la violenza, vale a dire ai componenti del Parlamento, di « metterci una pezza » con l'autorizzazione postuma. Scusatemi, ma questo è veramente troppo (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, della lega nord per l'indipendenza della Padania e del CCD*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si sta svolgendo oggi in aula è importante anche per una ragione che forse sfugge ad alcuni colleghi. Mi riferisco al fatto che per la prima volta, da quando non sono stati più reiterati decreti che tendevano a dare all'articolo 68 una organicità e a definirlo meglio, discutiamo della questione delle intercettazioni telefoniche facendo riferimento al fatto che manca una parte del dispositivo su cui i colleghi in passato hanno avuto la possibilità di discutere.

L'articolo 68 viene interpretato in modo diverso dai vari parlamentari. Vi è il formalismo, che molte volte reputo opportuno ma eccessivo, del collega Mancuso, il quale dà una certa interpretazione di tale norma e vi sono altri che la interpretano in modo più restrittivo. Quello che è chiaro è che in questa situazione è difficile per tutti operare e lavorare. Se non si riesce a dare una copertura seria a questo dispositivo, il Parlamento e tutti i parlamentari correranno il rischio di essere delegittimati da certi comportamenti.

Onorevole Taradash, i comizi li può fare anche in piazza, però in quest'aula non servono, perché il principio di libertà riguarda tutti, ma coinvolge anche un principio di giustizia e la possibilità di indagare rispetto a certi reati.

Dobbiamo renderci conto che oggi la situazione è delicata e non è concesso a

nessuno di fare demagogia. In Giunta ci siamo trovati di fronte al primo caso relativo all'onorevole Parenti (come risulta anche dalla relazione dell'onorevole Carmelo Carrara) per il quale le intercettazioni telefoniche vengono definite ininfluenti. In sede di Giunta tali intercettazioni sono state perfino definite di carattere personale e privato, delle quali non si intendeva discutere. Non si è posto alcun problema pregiudiziale, come è avvenuto in rapporto all'episodio Bossi.

Non so, e sono fra coloro disposti a ricredersi e ad ascoltare il parere degli altri, se in Giunta abbiamo deciso in maniera corretta e oggi mi ritrovo pienamente nelle osservazioni espresse dal capogruppo Mussi. Ribadisco però che le difficoltà incontrate in sede di Giunta sono nate dal fatto che il tema delle intercettazioni telefoniche esige maggiore chiarezza perché (mi rivolgo non solo all'onorevole Taradash ma anche ad altri colleghi), se è vero che il parlamentare non può essere intercettato, non possiamo nemmeno permettere che, per esempio, due indagati, sapendo che vi è questa situazione, nominino un parlamentare durante una conversazione telefonica, distruggendo ogni prova. Così operando il parlamentare, invece di tutelare se stesso, tutela una situazione che può rivelarsi di intralcio ad un'indagine seria. Io non ci sto a questa interpretazione! È per questo che affermo che dobbiamo discutere più attentamente, perché è la vacanza di legge che crea questa situazione. Il fatto che non si siano compiuti passi in avanti rispetto alle proposte avanzate nel 1995 deriva dal fatto che non si era trovata un'interpretazione univoca, che ora invece occorre individuare. Facciamo dunque presto e bene, perché ne va della dignità del Parlamento!

Concludo la mia dichiarazione di voto esprimendo il mio apprezzamento per un'unica affermazione del capogruppo della lega, laddove ha affermato che tale partito si muove sul terreno politico. Se vi muovete sul terreno politico, allora la politica non ha bisogno di guardie padane e nemmeno di attacchi alla magistratura.

La politica è un'altra cosa, è la capacità di trovare consenso ed affermare i propri principi e questo Parlamento ve lo permette (*Applausi di deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo e dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo — Proteste dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania!*)

PRESIDENTE. Colleghi, state dando ragione al collega.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione — Doc. IV, n. 7-A)

PRESIDENTE. Avverto che è stata richiesta la votazione nominale.

Procediamo ora al voto sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Parenti.

Porrò in votazione tale proposta, avvertendo che la deliberazione in esame acquista, per il proprio carattere e contenuto, il valore di un principio interpretativo della norma costituzionale.

Avverto che qualora tale proposta venisse respinta, l'autorizzazione si intenderebbe concessa.

Passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Parenti (Doc. IV, n. 7-A).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	514
Votanti	501
Astenuti	13
Maggioranza	251

Hanno votato *sì* 495

Hanno votato *no* ... 6

(La Camera approva — Vedi votazioni).

ENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Desidero far presente che il mio dispositivo elettronico non ha funzionato e che era mia intenzione esprimere un voto positivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

PIETRO ARMANI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Anch'io desidero far presente che a causa del mancato funzionamento del dispositivo elettronico non ho potuto votare a favore nella precedente votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

CIRIACO DE MITA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIACO DE MITA. Volevo far presente che il dispositivo elettronico non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sta bene.

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Volevo far presente che anche il mio dispositivo elettronico non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sta bene.